

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. I

Data: 24/03/2016

n. 5919

Parti: Intesa San Paolo s.p.a. C. Mariani Silvana

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2016

Diritto & Giustizia 2016, 5 ottobre

Classificazioni: OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Forma del contratto

Obbligazioni e contratti - Conclusione del contratto - Contratti formali - Mancata sottoscrizione del contratto da parte di uno dei contraenti - Produzione in giudizio da parte di quest'ultimo - Sottoscrizione del contratto - Equivalenza - Efficacia "ex nunc" e non "ex tunc" - Conseguenze - Fattispecie in tema di intermediazione finanziaria.

Obbligazioni e contratti - Forma del contratto - Scritta - In genere.

In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto con effetti "ex nunc" e non "ex tunc", essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano; ne consegue che tale meccanismo non opera se l'altra parte abbia "medio tempore" revocato la proposta, ovvero se colui che aveva sottoscritto l'atto incompleto non sia più in vita nel momento della produzione, determinando la morte, di regola, l'estinzione automatica della proposta (art. 1329 c.c.), non più impegnativa per gli eredi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il contratto quadro di investimento mobiliare formalmente non sottoscritto dalla banca si era perfezionato solo dal momento della produzione nel giudizio intrapreso dall'investitore nei confronti dell'intermediario, con conseguente inefficacia del pregresso ordine di acquisto del cliente).

Utente: MASSIMO DI PRIMA - www.iusexplorer.it - 10.01.2017
